

**DELIBERA N. 39/12/CSP
ARCHIVIAZIONE**
**NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' IN.FORMA SRL (EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE RETEVERSILIA NEWS)**
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**
**IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3, COMM 1, 2 E 4 DELLA
DELIBERA 538/01/CSP.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 8 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la

Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

RILEVATO che il Corecom Toscana ha contestato, con Provvedimento n. 34/2011 notificato il 7 novembre 2011, la violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 integrato dal decreto legislativo 44/10, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4 della delibera 538/01/CSP alla società IN.FORMA SRL, con sede legale in via Felice Cavallotti n. 70, 50049 Viareggio (Lucca), esercente l'emittente televisiva locale *Reteversilia news*, perché nel corso del programma d'informazione “Tra le righe” trasmesso il giorno 7 settembre 2010 dalle ore 20.54.46 e in replica il successivo 8 settembre 2010 dalle ore 1.52.59, ha rilevato la presentazione, fatta dal conduttore del programma, del Centro telematico di Viareggio legato all'Università Uninettuno, facendo riferimenti promozionali ed inviti all'acquisto senza inserire mezzi di evidente percezione ottica volti a distinguere il contenuto editoriale dalla pubblicità, ovvero per l'assenza della scritta sullo schermo;

VISTA l'audizione richiesta dalla società e tenutasi il 24 novembre 2011 presso i locali del Corecom, e le memorie giustificative, inviate in data 14 dicembre 2011, nelle quali i rappresentanti della società affermano che *Reteversilia news* è un'emittente locale di “proprietà” della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Viareggio, la più antica associazione di volontariato locale e che, di conseguenza, il palinsesto privilegia gli inserimenti di comunicazioni istituzionali e a carattere sociale inerenti l'attività svolta dall'associazione stessa o quella in fase di programmazione. Il programma “Tra le righe” è una sorta di “editoriale” presentato dallo stesso presidente della Misericordia ed è un programma a contenuto informativo. In tale programma vengono presentate e descritte tutte quelle attività in cui la Misericordia risulta impegnata e, nel caso in esame, viene descritta l'esperienza personale vissuta dal presentatore impegnato direttamente nel volontariato tra i giovani studenti. Presso i locali della sede della Misericordia di Viareggio, infatti è stato istituito un centro telematico, un'aula attrezzata con postazioni informatiche per permettere agli studenti di poter seguire il percorso formativo universitario. Tale polo di Viareggio fa parte di Uninettuno, università a distanza inserita in un consorzio di università pubbliche nazionali, dotata di una sede centralizzata a Roma in cui si svolgono gli esami e si consegue la laurea;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria nota del 16 dicembre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4 della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05, all'articolo 37, comma 1, (Interruzioni pubblicitarie) *<La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali>*; che all'articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP *< La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...>* che all'art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP *< Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>* e all'art 3, comma 4, della stessa delibera *< I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.>* e l'art. 13 comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93 *< Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata>*.

RILEVATO, dalla visione della registrazione, che il programma “Tra le righe”, nella sua interezza, visti i contenuti, la descrizione del polo informatico dell'università a distanza Uninettuno istituito presso la sede della Misericordia di Viareggio e visto che il presentatore ha sullo sfondo, dietro le spalle, una immagine riportante la scritta Uninettuno, si qualifica come una telepromozione;

RITENUTO che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società IN.FORMA SRL, esercente l'emittente televisiva *Reteversilia news*, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05, che stabilisce che la pubblicità sia distinta dal resto dei programmi, per l'insussistenza di tale violazione. Infatti il filmato intitolato “Tra le righe”, che risulta essere nella sua interezza una telepromozione, è delimitato da una sigla con titoli di testa e di coda;

RITENUTO, anche, che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società IN.FORMA SRL ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP , per la trasmissione all'interno del programma “Tra le righe” di una telepromozione presentata dallo stesso presentatore del programma nello stesso contesto scenico, perchè l'intero programma si contraddistingue quale telepromozione;

RITENUTO che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società IN.FORMA SRL, esercente l'emittente

televisiva *Reteversilia news*, per la mancanza della scritta identificativa <pubblicità> o <televendita>, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP e successive modifiche, dell'evento pubblicitario definito “telepromozione” associabile al programma “Tra le righe” trasmesso il 7 settembre 2010 dalle ore 8.54 e in replica il successivo 8 settembre 2010, dalle ore 1.52, mentre la violazione riscontrabile sarebbe da ascriversi all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4 della delibera 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di nei confronti della Società IN.FORMA SRL, con sede legale in via Felice Cavallotti n. 70, 50049 Viareggio (Lucca), esercente l'emittente televisiva locale *Reteversilia news*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli 8 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola